Sicurezza elettrica

# La nuova norma tecnica per la sicurezza nei lavori elettrici: profili e responsabilità

**Federico Maritan** - *Ingegnere*
**Mauro Rossato** - *Ingegnere*
**Anna Zampieron** - *Avvocato*

## Premessa

Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato nel mese di febbraio 2014 la nuova edizione (IV) della norma CEI 11-27 «Lavori su impianti elettrici», che segue la pubblicazione della nuova edizione della norma CEI EN 50110-1 «Esercizio degli impianti elettrici.»
La nuova edizione della norma, sostituisce completamente la precedente CEI 11-27 del 2005, che tuttavia rimarrà applicabile fino al 1° febbraio 2015.
La norma CEI 11-27 rappresenta da più di un ventennio il riferimento normativo italiano per l'esecuzione dei lavori elettrici, ossia, come recita la norma stessa, «tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi.»
La fondamentale importanza di tale norma nel panorama normativo italiano in materia antinfortunistica è chiarita in modo inequivocabile dagli artt. 80, 82 e 83 del D.Lgs. 81/2008, modificati e integrati dal D.Lgs. n. 106/2009, che richiamano esplicitamente come riferimento per la scelta delle misure di sicurezza, quelle indicate nella pertinente norma tecnica. Infatti il quadro normativo specifico del cosiddetto «rischio elettrico», identifica oltre agli artt. 80 e successivi del Capo III del Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008, anche tutta la normativa tecnica di riferimento che, integrando la disciplina, ne connota il tema e la peculiarità: in particolare le norme CEI EN 50110-1 (norma generale di riferimento) e CEI 11-27, nelle loro più recenti revisioni emanate nel 2014, costituiscono attualmente i principali riferimenti tecnici per l'attuazione delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008.

> Il richiamo alle norme tecniche pertinenti, dunque, è rilevante per consentire al datore di lavoro e al dirigente di riferimento un apprestamento di misure tecniche, organizzative (in termini sia di uomini che di mezzi) e gestionali utili ai fini di sicurezza.

Infatti sono principalmente le misure prevenzionali tecniche e umane che le norme di riferimento considerano utili da apprestare nei luoghi di lavoro, ai fini di sicurezza, che consentiranno al datore di lavoro (e al dirigente) di esimersi da eventuali responsabilità in caso di infortunio derivante da rischio elettrico. Certamente gli interventi prevenzionali di natura tecnica rilevano ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza aziendale, ma è opportuno - in questa sede - concentrarsi su quei peculiari e nuovi (nelle recenti revisioni delle norme) aspetti relativi all'organizzazione aziendale ai fini di sicurezza che identificano nuove figure professionali, non espressamente previste dalla legge nazionale. Approfondiamo pertanto in questo articolo gli aspetti fondamentali della normativa relativa al rischio elettrico, con particolare riferimento alla pubblicazione delle nuove norme da parte del CEI e al loro impatto sull'organizzazione aziendale e sulla valutazione del rischio elettrico.

## Le nuove norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27

La norma CEI EN 50110-1 nasce con lo scopo principale di imporre un graduale allineamento in Europa dei livelli di sicurezza associati all'esercizio degli impianti elettrici e all'esecuzione di attività di lavoro sugli impianti elettrici (nonché alle attività connesse o vicine), mentre la norma CEI 11-27 si propone come una norma di dettaglio operativo e tecnico, che traduce in termini applicativi la norma europea e che si applica alle operazioni e attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi ed eserciti a qualunque livello di tensione, destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all'utilizzazione dell'energia elettrica, fissi, mobili, permanenti o provvisori.

La norma CEI 11-27, seppur specialistica nell'ambito elettrico, si occupa dei lavori dove si è assoggettati ai rischi di origine elettrica, indipendentemente dalla natura del lavoro da prendere in esame, ma qualificando il rischio in relazione alle distanze che si mantengono tra le persone (mezzi e attrezzi maneggiati, compresi) e le parti attive in tensione non protette degli impianti elettrici e delle linee elettriche.
La IV edizione della norma CEI 11-27, strutturata in analogia alla norma CEI EN 50110-1:2014 da cui deriva, introduce alcune sostanziali modifiche rispetto alla precedente edizione, tra le quali:
a) nuove definizioni riguardanti le figure responsabili dell'esercizio in sicurezza degli impianti elettrici e dell'esecuzione in sicurezza dei lavori eseguiti su di essi;
b) modifiche alle definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico;
c) specifiche prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica;
d) introduzione della distanza DA9 riguardante i lavori non elettrici per tener conto delle definizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008;
e) modifiche alla distanza di lavoro sotto tensione (DL) e alla distanza di lavoro in prossimità (DV);
f) revisione e aggiunta della modulistica correlata ai lavori elettrici e non elettrici.

## Le nuove figure responsabili degli impianti e dei lavori elettrici

Già le precedenti edizioni della norma CEI 11-27 imponevano - ai fini della migliore organizzazione aziendale per la tenuta sotto controllo del rischio elettrico - la creazione di una rete intersoggettiva che consentisse una suddivisione operativa di compiti e, conseguentemente, un migliore sistema di controlli tecnici atti ad aumentare gli standard di sicurezza utili alla tutela dei soggetti esposti ai rischi derivanti dalla gestione (in termini di pianificazione degli interventi) degli impianti elettrici e da ogni lavorazione che sugli stessi si renda necessaria.
In tal senso venivano identificate, fra le altre, le due ben note figure, denominate Responsabile dell'Impianto (RI) e Preposto ai Lavori (PL), a cui erano attribuite sostanziali funzioni di pianificazione e gestione dei lavori elettrici e la cui presenza era condizione necessaria per eseguire un «lavoro elettrico.»
La IV edizione della norma CEI 11-27 aggiunge alle precedenti due nuove figure, denominate «Persona o Unità Responsabile dell'impianto elettrico» (URI) e «Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL).» Appare evidente dalla denominazione di tali figure come il Normatore abbia voluto chiaramente indicare che tali ruoli possono essere svolti da una sola persona o da un gruppo di persone (unità), situazione che in talune organizzazioni, più articolate, è piuttosto comune.
Più in dettaglio, la URI viene definita come «Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l'esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell'impianto.»
Pertanto la URI può essere identificata con il proprietario dell'impianto elettrico o, nel caso di un'azienda «semplice», con il datore di lavoro o, ancora, per aziende strutturate, con lo staff di tecnici incaricati di garantire l'esercizio in sicurezza dell'impianto elettrico: ad essi fanno capo le responsabilità complessive dell'impianto elettrico nel corso del suo esercizio normale e non, quindi, durante l'esecuzione di interventi manutentivi sullo stesso. Durante queste operazioni, la responsabilità di garantire la sicurezza dell'impianto elettrico infatti viene trasferita al Responsabile dell'Impianto (RI), già individuato nella precedente edizione della norma.
La seconda nuova figura, ossia l'Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL), è invece definita come l'unità o persona alla quale è demandato l'incarico di eseguire il lavoro. La norma stessa precisa che qualora la URL sia una sola persona, essa può coincidere con la stessa che ricopre il ruolo di preposto alla conduzione dell'attività lavorativa sul posto di lavoro, ossia il già noto Preposto al Lavoro (PL). È bene precisare che, mentre la figura dell'URI è individuata anche nella norma CEI EN 50110-1, l'URL è invece presente nella sola norma CEI 11-27: tale novità, come indicato dagli stessi autori della norma, è stata introdotta tenendo conto che nelle società strutturate spesso è presente uno staff responsabile della progettazione dei lavori da eseguire sugli impianti elettrici, con il delicato compito di condurre le relative analisi del rischio. Più in generale è evidente che queste due nuove figure sono state introdotte per tener conto che nelle aziende più grandi e strutturate, ogni attività lavorativa viene studiata e progettata più che da una singola persona, da uno staff aziendale.
In sostanza, la nuova edizione della norma CEI 11-27, pur non individuando una precisa e rigida organizzazione aziendale finalizzata alla progettazione, al controllo e all'esecuzione dei lavori elettrici, introducendo queste due nuove figure consente al datore di lavoro dell'azienda, o comunque al soggetto che ha il compito di creare tale organizzazione, molteplici soluzioni, in funzione delle dimensioni, delle deleghe di funzione e delle competenze aziendali disponibili. L'organizzazione potrà pertanto avere una forma estesa, con persone distinte che svolgono le varie funzioni di URI, RI, URL e PL, ovvero con tutte le possibili contrazioni di tale catena di comando, sino ad ar-

rivare al caso estremo dell'unica persona che svolge tutte le suindicate funzioni.
Per l'applicazione pratica è utile che la nuova edizione preveda chiaramente la suddivisione tra chi (in quanto proprietario o esercente dell'impianto, ma in genere privo delle specifiche competenze per organizzare operativamente i lavori elettrici), ha per legge la responsabilità di mantenere lo stesso in idonee condizioni (funzioni della figura oggi definita come URI) e chi, per contro, ha le competenze tecniche richieste per garantire, durante l'esecuzione dei lavori elettrici, la sicurezza dell'impianto (funzione svolta dalla già nota figura del Responsabile dell'Impianto o RI). In effetti questa suddivisione non era prevista nella precedente edizione, lasciando intendere che il proprietario (o il datore di lavoro) era, per definizione, anche RI, fintanto che non avesse incaricato un'altra persona a svolgere tale ruolo. Nella pratica tale coincidenza di ruolo creava quasi sempre difficoltà e imbarazzo, non essendo in genere il proprietario competente in materia di impianti elettrici e di lavori elettrici e non potendo pertanto, nella stragrande maggioranza dei casi, esercitare il ruolo di Responsabile dell'Impianto. Questa criticità doveva essere stata già colta anche da chi aveva redatto la precedente edizione della norma, avendo infatti previsto al punto 6.1 della stessa, non senza qualche contraddizione logica, che il Responsabile dell'Impianto potesse non essere competente di lavori elettrici, aggiungendo poi che la delega della funzione di RI ad altra persona «[...] è implicita verso il Preposto ai lavori per lavori su impianti civili BT.»
È importante sottolineare che la nuova norma CEI 11-27, a prescindere che la catena di comando sia estesa, mantenendo distinte in persone fisiche diverse i ruoli di URI, RI, URL e PL, o meno, ribadisce la necessità che le figure professionali del Responsabile dell'Impianto (RI) e del Preposto ai Lavori (PL) vadano individuate sempre prima di poter eseguire «lavori elettrici» e anche «non elettrici» con rischio elettrico (ad esempio lavori di potatura svolti vicino a linee aeree).
Per quanto attiene le responsabilità in tema di salute e sicurezza sul lavoro a carico dei soggetti che rivestono i ruoli di URI, RI, URL e PL, è bene precisare che è impossibile definire *a priori* una precisa corrispondenza tra queste figure e quelle di datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore indicate dal D.Lgs. n. 81/2008: le responsabilità infatti dipenderanno dalle effettive strutture organizzative, nonché dai reali compiti svolti. In tal senso è da ritenersi illuminante la nota numero 9 della norma CEI 11-27, che recita «[...] Il PL della presente norma ha tutte le attribuzioni del preposto cui si riferisce in modo generale il D.Lgs. n. 81/2008 e anche quelle particolari nel campo elettrico: pertanto, la figura del PL della presente norma non necessariamente coincide con quella del D.Lgs. n. 81/2008.» L'apparente contraddizione contenuta nella nota si risolve comprendendo che il PL ha tutte le attribuzioni del preposto secondo D.Lgs. n. 81/2008 e, potenzialmente, anche altre, in funzione dell'effettivo assetto organizzativo dato dall'azienda.
Tutto ciò naturalmente determina la necessità di assoggettare le varie figure (URI, RI, URL, PL) ad una formazione coerente con il ruolo svolto, con particolare riferimento alla formazione sulla sicurezza prevista dall'art. 37 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per dirigenti e preposti. Si evidenzia anche che, a differenza della precedente edizione, la nuova CEI 11-27 prevede esplicitamente che:
1) l'URI sia una Persona Esperta (PES) (1) qualora svolga anche il ruolo di RI;
2) l'URL, se identificata in una persona, deve essere necessariamente una PES;
3) il Preposto ai Lavori sia qualificato come PES, lasciando comunque la possibilità che lo stesso sia qualificato come Persone Avvertite (PAV) in casi particolari, non esemplificati nella norma stessa.
Per quanto concerne il Responsabile dell'Impianto (RI), purtroppo la norma non indica esplicitamente il tipo di qualifica. Tuttavia, dal momento che la stessa norma impone che se l'URI svolge anche la funzione di RI sia un PES, si deve desumere dall'indicazione che chi svolge il ruolo di RI sia qualificato come PES.

## La qualificazione del personale addetto ai lavori elettrici

È noto che nelle varie edizioni della norma CEI 11-27 sono definiti i profili professionali delle persone che effettuano i lavori elettrici, denominati «Persona Esperta» (PES) e «Persona Avvertita» (PAV). Inoltre è prescritto che il personale che lavora sotto tensione deve, oltre che avere la qualifica di «persona esperta» o «persona avvertita», aver ottenuto dal datore di lavoro l'idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I.
Anche la nuova IV edizione della norma CEI 11-27 individua i requisiti formativi minimi:
1) per la persona esperta (PES) e la persona avvertita (PAV) nei contenuti di cui ai livelli 1A «Conoscenze teoriche» e 1B «Conoscenze e capacità per l'operatività»
2) per il conseguimento dell'i-

**Nota:**

(1) La norma CEI 11-27 definisce «Persona esperta in ambito elettrico (PES)» una Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l'elettricità può creare» e Persona avvertita in ambito elettrico (PAV) una «Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l'elettricità può creare», precisando al punto 4.15.5 i requisiti formativi dei soggetti che rivestono tali ruoli.

doneità ai lavori sotto tensione nei contenuti di cui ai livelli 2A «Conoscenze teoriche di base per i lavori sotto tensione» e 2B «Conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione.»
Spesso i percorsi formativi per addetti ai lavori elettrici, trattano soltanto i contenuti relativi ai livelli 1A e 2A della norma CEI 11-27 (ricordiamo le raccomandazioni relative alla durata minima della formazione teorica, ossia 10 ore per il livello 1A e 4 ore per il livello 2A). È infatti un errore diffuso non assoggettare il personale addetto ai lavori elettrici ad una formazione sui contenuti dei livelli 1B e 2B della norma CEI 11-27, ritenendo erroneamente che l'esperienza lavorativa acquisita sia sufficiente a fornire le stesse conoscenze. Per chiarire meglio questo prassi errata, riportiamo a titolo di esempio alcune delle conoscenze specifiche previste nei livelli 1B e 2B della norma CEI 11-27 che difficilmente si acquisiscono con la sola esperienza lavorativa:
1) definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro;
2) valutazione delle condizioni ambientali;
3) modalità di scambio delle informazioni;
4) uso e verifica dei DPI previsti nelle disposizioni aziendali;
5) apposizione di barriere e protezioni;
6) valutazione delle distanze;
7) predisposizione e corretta comprensione dei documenti specifici aziendali, equivalenti ad es. al Piano di lavoro, ai documenti di consegna e restituzione impianto ecc.
Sulla base delle competenze acquisite con la specifica formazione, dell'esperienza pregressa e delle attitudini del lavoratore, il datore di lavoro qualificherà come PES o come PAV il personale formato e addestrato ad eseguire lavori elettrici. Sottolineiamo un aspetto fondamentale: la qualifica di PES o PAV di un lavoratore addetto ai lavori elettrici deve essere accompagnata dall'indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce. Si noti che una persona può essere esperta in una data tipologia di lavori e avvertita o addirittura comune in un'altra. Il datore di lavoro, inoltre, qualificherà come idonee le persone PES o PAV alle quali intende riconoscere la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione.
La nuova edizione della norma non prevede, allo stesso modo della precedente edizione, un periodico aggiornamento, né la necessità di sottoporre i lavoratori già formati e qualificati ad un aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore dell'edizione 2014.

> Tuttavia è opportuno ricordare che l'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede in senso generale la formazione dei lavoratori per garantire che gli stessi abbiano le idonee conoscenze per lavorare in sicurezza. Pertanto è necessario fornire agli stessi una formazione di «aggiornamento» tutte le volte che variano le misure di sicurezza.

In tal senso la nuova edizione della noma CEI 11-27 prevede una revisione della valutazione dei rischi e delle misure di sicurezza previste in azienda, con particolare attenzione all'organizzazione e alle procedure di lavoro, come vedremo di seguito.

## VDR e misure di sicurezza: impatto della nuova edizione

Il Capo III del Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 sviluppa specificatamente gli obblighi del datore di lavoro connessi alla presenza del rischio elettrico e introduce nell'art. 80 l'esplicito obbligo di valutazione di tale rischio.
Tale obbligo, non essendo precisato diversamente nell'art. 80, dovrà essere assolto secondo quanto previsto all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, ossia mediante l'elaborazione di un documento che, in quanto valutazione specialistica rispetto alla più generale valutazione di tutti i rischi aziendali, potrà legittimamente realizzarsi sia nell'ambito del più generale «DVR» oppure attraverso l'elaborazione di un documento autonomo. Nel caso il documento di cui all'art. 80, comma 2, sia autonomo e distaccato rispetto al DVR, ad esso dovrà essere applicata non solo la disciplina speciale (con i contenuti stabiliti *ex* art. 80, comma 2) ma dovrà contenere quei requisiti essenziali riconosciuti dalla disciplina generale *ex* art. 28 D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto il documento di valutazione del rischio elettrico dovrà avere come requisiti minimi: la relazione accompagnatoria nella quale siano chiariti i criteri assunti per la redazione del documento, l'identificazione delle misure attuate e dei DPI adottati e ad esso dovrà essere data certa o attestata. Ma il documento dovrà avere anche, ai sensi dell'art. 28 comma 3, quei contenuti riconosciuti come essenziali per soddisfare, come dispone espressamente la norma, i parametri stabiliti dalle norme dei Titoli successivi e delle norme specifiche e tecniche ritenute pertinenti e imprescindibili per l'esercizio degli impianti elettrici. Il datore di lavoro, pertanto, non potrà esimersi dal prendere in considerazione quelle norme tecniche che, essendo pertinenziali ai fini di gestione in sicurezza degli impianti elettrici, disciplinano la gestione, l'utilizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Nel documento, infine, ai sensi dell'art. 80, comma 3, dovranno essere illustrate le misure prevenzionali attuate per i rischi (elettrici) specifici, le misure tecniche e organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi, i DPI adottati e i soggetti di riferimento per la realizzazione, l'attuazione, il controllo e la vigilanza circa l'applicazione e l'attuazione delle misure e dei DPI da parte dei lavoratori.

*(segue a pag. 295)*

*(continua da pag. 294)*

Di nuovo, anche nell'ambito della valutazione dei rischi, le norme tecniche attualmente identificabili come riferimento tecnico/giuridico sono la CEI EN 50110-1 e la CEI 11-27.
Dal punto di vista metodologico, nello svolgimento dell'attività di analisi dei rischi il datore di lavoro - tuttavia - dovrà accertarsi innanzitutto che gli impianti elettrici siano stati progettati e installati nel rispetto della «regola dell'arte.»
In tal senso il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici», dispone non solo che l'installatore realizzi gli impianti nel rispetto della regola dell'arte (come d'altra parte richiesto anche dall'art. 81 del D.Lgs. n. 81/2008), ma anche che lo stesso installatore rilasci al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti.

> Tuttavia, soprattutto per quanto attiene la responsabilità in capo al datore di lavoro, la sicurezza di un impianto elettrico non è determinata dalla sola realizzazione dello stesso nel rispetto della regola dell'arte ma anche, e soprattutto, dal mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza iniziali, nonché da una verifica periodica di funzionamento di quelle parti soggette ad usura.

Infatti, il vero fulcro della responsabilità del datore di lavoro non deve identificarsi nella fase di progettazione, costruzione e installazione degli impianti elettrici (sempre che tali attività non vedano coinvolti direttamente i lavoratori dello stesso datore di lavoro), ma si concentra nella fase di impiego ed esercizio dell'impianto medesimo. Coerentemente con tale nuova prospettiva di responsabilità datoriale, il decreto correttivo del TU Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), il D.Lgs. n. 106/2009, aveva provveduto a correggere l'art. 18 (del Titolo I) aggiungendovi il comma 3-bis, che cita «Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.»
In questo modo ha creato un collegamento tra la posizione di garanzia del datore di lavoro (e dei dirigenti) e quella dei singoli professionisti di cui al Titolo I: progettisti (art. 22), fabbricanti (art. 23) installatori (art. 24) nel tentativo di disciplinare una possibile distribuzione delle responsabilità in base alle specifiche competenze di ciascuno.
Ha cioè imputato al datore di lavoro, cui rimane il peso principale di ogni garanzia di sicurezza, un obbligo di vigilanza sull'attività dei tecnici adibiti alla fabbricazione, costruzione e installazione degli impianti e sull'adempimento dei loro specifici obblighi, senza dover assumere un ruolo di garante diretto per gli eventuali rischi derivanti da difetti intrinseci alla fabbricazione, costruzione o installazione degli impianti medesimi spettante - evidentemente - solo ed esclusivamente a queste figure professionali, consentendogli, in tal modo, di esimersi da responsabilità nel caso in cui il rischio elettrico derivi da esclusiva responsabilità dei professionisti tecnici per inadempimento dei loro specifici obblighi.
Il Legislatore ha infatti compreso come fosse necessario, da un lato, mantenere in capo al datore di lavoro la piena titolarità della posizione di garanzia rispetto a tutti i lavoratori e per ogni categoria di rischio (dunque anche quello elettrico) ma, dall'altro, considerare eventuali ipotesi di esclusione e scusabilità della posizione di garanzia del datore, in tutti i casi in cui lo stesso, pur vigilando sull'operato di tecnici specializzati (quali installatori, progettisti, fabbricanti), non sia in grado di surrogarsi (e dunque non possa essere considerato responsabile nemmeno ai sensi dell'art. 40, comma 2, cod. pen.) a questi nell'apprestamento delle misure tecniche di sicurezza più idonee a fronte del rischio elettrico derivante dall'attività tecnica dei singoli professionisti e debba, pertanto, limitarsi ad attendere che detti soggetti professionali, muniti come sono di una particolare competenza tecnico-professionale, sconosciuta - nella maggior parte dei casi - al datore di lavoro non qualificato, si adoperino per apprestare ogni intervento necessario per azzerare o ridurre al minimo tollerabile il rischio elettrico.
Il Legislatore del D.Lgs. n. 106/2009 ha dunque previsto in capo al datore di lavoro e al dirigente, un dovere di vigilanza circa l'adempimento degli obblighi derivanti, *ex* artt. 19, 20, 22, 23, 24 e 25 ai fabbricanti, ai progettisti e agli installatori ma, contestualmente, ha previsto un'ipotesi di esimente dalla stessa responsabilità del datore di lavoro, con conseguente assunzione della posizione di garanzia in via esclusiva dei fabbricanti, progettisti e installatori, nei casi in cui la mancata attuazione degli obblighi di sicurezza a danno dei lavoratori sia imputabile unicamente a questi ultimi e non venga accertato alcun difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro e dei dirigenti.
La norma rappresenta, con realismo, una risposta adeguata alla necessità - da più parti sollecitata - di riconoscere, accanto al grado di responsabilità del datore di lavoro, centrale e prevalente rispetto ad ogni figura soggettiva prevista nel D.Lgs. n. 81/2008, un livello di conoscenza specifica, quantomeno per il rischio elettrico, sufficiente per fargli sostenere,

consapevolmente, la propria posizione di garanzia.
Non si comprenderebbe, diversamente, quale interpretazione dare alle norme del D.M. n. 37/2008 che, in tema di impianti elettrici, riconosce come necessari ai fini di svolgimento dell'attività professionale di progettisti, l'obbligo di essere iscritti in un apposito Albo professionale, secondo le rispettive competenze (art. 5, D.M. n. 37/2008) e per gli installatori un'abilitazione espressamente disciplinata dagli artt. 3 e 4 del D.M. medesimo.
Il datore di lavoro, successivamente alla fase di verifica dello stato di fatto degli impianti, dovrà valutare il rischio elettrico concentrandosi sull'individuazione di precise procedure di lavoro in sicurezza, ma anche sull'assegnazione di precisi ruoli e responsabilità ai soggetti che dovranno applicare tali procedure, anche con compiti organizzativi e di supervisione nell'esecuzione di lavori elettrici che dovranno svolgersi, come previsto dal Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità alla normativa vigente, ossia alla nuove norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014. Il datore di lavoro dovrà pertanto strutturare la propria organizzazione individuando i soggetti che ricopriranno i ruoli previsti dalla norma CEI 11-27.
Fondamentale per la corretta «gestione» del rischio elettrico è, dunque, l'attuazione di un'organizzazione, anche in termini di risorse umane, di tutti i lavori, elettrici o non elettrici, soggetti a rischio elettrico (poiché svolti in prossimità di impianti elettrici, si pensi ad esempio alle attività effettuate in vicinanza di cavi aerei). Ciò si deve tradurre in un documento di valutazione dei rischi (DVR) al quale saranno collegate (come parte integrante) idonee procedure che descriveranno l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le competenze delle varie figure coinvolte, le modalità operative, i flussi comunicativi, le qualifiche dei lavoratori che dovranno provvedere all'applicazione di tali procedure e le istruzioni per l'esecuzione dei lavori elettrici in conformità alla norma CEI 11-27.
In conseguenza, con l'entrata in vigore della nuova IV edizione della norma CEI 11-27, si evidenzia la necessità di una revisione del documento di valutazione del rischio elettrico, che impatterà soprattutto sulle procedure descrittive delle misure di sicurezza e dell'organizzazione aziendale prevista per la corretta gestione del rischio elettrico. Tali procedure dovranno, dunque, essere allineate alle novità della nuova edizione della norma CEI 11-27, tra le quali possiamo citare le seguenti:
1) la necessità di identificare il soggetto che svolge i compiti di URI;
2) la necessità di specificare la competenza che dovrà avere il soggetto che riveste il ruolo di RI;
3) l'individuazione di specifiche prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica.

## Il dirigente e la valutazione del rischio elettrico

Un aspetto di particolare interesse, relativamente agli obblighi espressi dall'art. 80 del D.Lgs. n. 81/2008, riguarda il ruolo del dirigente nella valutazione del rischio elettrico. Il comma 2 pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di valutazione dei rischi, ma scorrendo la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 87, appare, al comma 2, che anche il dirigente sia direttamente coinvolto nell'attuazione di detta attività. Il dirigente, infatti, viene direttamente chiamato in causa e sanzionato in caso di omissione dell'obbligo previsto *ex* art. 80, comma 2 (la valutazione del rischio elettrico, appunto). Tale estensione soggettiva della responsabilità per omessa valutazione del rischio elettrico potrebbe sembrare un errore, stante che non vi è dubbio che uno dei principi cardine della disciplina del D.Lgs. n. 81/2008 sia quello di riconoscere in capo al solo datore di lavoro, come esclusivo e non delegabile a terzi, l'obbligo di valutare i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro.
Si è tendenzialmente portati a ritenere questa previsione sanzionatoria un vero e proprio errore, che può trovare conferma da plurimi fattori.
Innanzitutto è da rilevare che, in assenza di una disposizione che imponga alla figura del dirigente un preciso obbligo giuridico, la previsione sanzionatoria appare in netta violazione del principio di legalità. Nessuno, infatti, può essere punito per un fatto se una previsione legislativa non lo identifica come reato (*nullum crimen sine lege*) e, ai sensi dell'art. 40, comma 2, cod. pen., secondo cui «non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo», nessuno può essere ritenuto responsabile se nei suoi confronti non sussiste un obbligo giuridico specifico alla cui violazione la legge fa derivare specifiche conseguenze.
Se, dunque, al dirigente non può riconoscersi un preciso obbligo di valutazione del rischio, come si può immaginare che egli venga riconosciuto responsabile, e penalmente sanzionato, in caso di omessa valutazione del rischio elettrico?
Merita segnalare che solo con riferimento al rischio elettrico vi è una tale estensione sanzionatoria ai dirigenti, dato che per ogni altra tipologia di rischio prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione rimane un obbligo esclusivo (ed esclusivamente a lui imputabile) del datore di lavoro. Ciò farebbe supporre, dunque, che il Legislatore si sia evidentemente sbagliato nell'inserire, col correttivo del 2009, una sanzione ai dirigenti per la violazione di un obbligo ad essi non attribuibile. La riprova del probabile errore in cui potrebbe essere caduto il Legisla-

tore si deduce dall'art. 87 ove, al comma 3, lett. *d)*, presenta un refuso, andando a sanzione l'art. 80 ai commi 3 e 4, lì dove il comma 4 non esiste, esistendo, invece, il comma 3-bis.
Pur tuttavia, in attesa che possa sopravvenire una normativa che vada a ripristinare la coerenza della disciplina, la sussistenza di una precisa sanzione in capo al dirigente per l'omessa valutazione del rischio elettrico deve imporre all'interprete di considerare l'eventualità che il Legislatore intendesse gravare anche il dirigente di una posizione di corresponsabilità per un obbligo tipico del datore di lavoro: il silenzio della relazione accompagnatoria al decreto correttivo non consente sin da ora riferimenti specifici circa la *ratio* sottesa a detta previsione sanzionatoria.
A ciò si aggiunga che una lettura sistematica delle norme in tema di rischio elettrico, in virtù di quanto già approfondito nei paragrafi precedenti, fa propendere l'interprete a ritenere che il Legislatore intendesse davvero estendere la rosa dei soggetti muniti di posizione di garanzia, e dunque penalmente punibili, anche nei confronti di soggetti diversi dal datore di lavoro; soggetti che, per le capacità professionali, per l'incarico ricevuto in ambito organizzativo dal datore di lavoro, con specifico richiamo agli impianti elettrici, acquisiscano di fatto un ruolo dirigenziale.
Il dirigente viene, dunque, interessato personalmente e si deve fare parte attiva nell'attuazione dell'obbligo valutativo: nelle more di eventuali interventi legislativi di senso contrario, si reputa necessario che in concreto si preveda una sua effettiva partecipazione nell'attività valutativa che possa (e sotto il profilo probatorio, debba) esplicitarsi con l'apposizione della sua controfirma nel documento di valutazione dei rischi, obbligatorio quanto meno nella parte riservata al rischio elettrico.

## Conclusioni

La nuova edizione della norma CEI 11-27 costituisce un ulteriore sviluppo della normativa rilasciata dal Comitato Elettrotecnico Italiano sulla sicurezza dei lavori elettrici. Nella redazione della nuova edizione è chiaro l'intento del Normatore di far aderire sempre più la norma tecnica alle previsioni di legge contenute nel D.Lgs. n. 81/2008. Ciò si evince anche dall'assetto organizzativo proposto dalla stessa norma, ora più facilmente corrispondente alle strutture aziendali riscontrabili nella realtà, nelle quali le figure più tecniche, quali il Responsabile dell'Impianto (RI), sono chiaramente differenziate dalla figura dell'URI, responsabile del corretto esercizio dell'impianto (coincidente ad esempio con il proprietario dello stesso o con il datore di lavoro).
In effetti la convergenza tra le indicazioni reperibili nel D.Lgs. n. 81/2008 e quelle riportate nella norma CEI 11-27 era certamente negli intenti del Legislatore nel 2009, quando con le modifiche apportate con il correttivo D.Lgs. n. 106/2009 al Capo III del Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008, ha indugiato a identificare, quale condizione necessaria per tutelare i lavoratori (siano essi utilizzatori dell'energia elettrica, siano essi addetti agli interveti sugli impianti o in prossimità degli impianti) dal rischio elettrico, che il datore di lavoro si doti di un'organizzazione aziendale tanto umana, quanto tecnica, adeguata alla tipologia di attività riscontrabile, in termini di dettaglio, nella normativa tecnica vigente. In sostanza un vero e proprio modello organizzativo, inteso in termini di filiera tecnico-organizzativa-gestionale, da cui derivano due importanti evidenze poste in essere dal Legislatore:
1) allargare il novero dei soggetti che debbano essere identificati quali figure di riferimento professionale, utili a coadiuvare il datore di lavoro nella gestione in sicurezza del rischio elettrico;
2) puntare sul raggiungimento di una struttura organizzativa aziendale utile a distribuire i pesi del debito di sicurezza, attuando una parziale esenzione da responsabilità del datore di lavoro.
Va però precisato che la norma tecnica CEI 11-27, anche nella sua nuova edizione del 2014, palesa ancora una volta un uso disinvolto di termini che possono avere importanti conseguenze giuridiche: così essa prevede che l'URI «incarichi», «nomini», «demandi» e soprattutto «deleghi» ad altri soggetti terzi, professionalmente qualificati o comunque facilmente identificabili, il potere di gestire, esercitare, manutenere, realizzare, attuare misure prevenzionali adeguate ad ogni tipologia di impianto, per la massima tutela dei lavoratori dal rischio elettrico. In allegato alla stessa norma tecnica viene anche riportato un *fac-simile* di «delega» da parte dell'URI della funzione di RI.
È naturale quindi chiedersi se la norma tecnica si riferisca alla delega di funzione di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008. Dalla lettura complessiva della stessa, nonché dall'esempio di delega riportata in allegato sopra citato, risulterebbe sgomberato il campo da fraintendimenti: ogni qualvolta la norma tecnica riferisce terminologicamente ai concetti di «delega», «nomina», «demanda», «incarica», intende il concetto di conferimento di un ruolo tecnico-professionale finalizzato all'assunzione di responsabilità tecnico-gestionale-prevenzionale, come cioè se la scelta di distribuire tra vari soggetti il carico della sicurezza per ciascuna mansione concretamente realizzata, avesse lo scopo di realizzare un miglior apprestamento delle misure prevenzionali a tutela del rischio elettrico.
Ben diverso è lo scopo, spesso perseguito nelle strutture aziendali più complesse, di nominare, incaricare soggetti

terzi rispetto al datore di lavoro per far transitare in capo ai primi la posizione di garanzia a tutela dei lavoratori (e la conseguente responsabilità giuridica) tipica del datore di lavoro. Non bisogna, infatti, confondere il dettato normativo del D.Lgs. n. 81/2008 in tema di delega di funzioni con la terminologia usata nella normativa tecnica di riferimento in tema di nomina, incarico, delega. Mentre, infatti, la normativa tecnica considera la possibilità per il datore di lavoro di creare una rete di soggetti che lo coadiuveranno nella gestione in sicurezza degli impianti (sia essa gestione e pianificazione, sia essa intervento vero e proprio sull'impianto), la delega di funzione ha l'obiettivo di organizzare una suddivisione degli obblighi e delle posizioni di garanzia, con conseguente esenzione di responsabilità in capo al delegante e assunzione della corrispondente responsabilità giuridica al delegato.

Qualora l'intento del datore di lavoro sia appunto il trasferimento delle proprie responsabilità, individuate dal D.Lgs. n. 81/2008, ad altri, dovrà costruire un'organizzazione aziendale per la gestione del rischio elettrico sia in ossequio al dettato della norma CEI 11-27, ma anche attribuendo e perfezionando adeguate deleghe secondo quanto previsto dall'art. 16.


***RIVISTA***

## ISL Igiene & Sicurezza del Lavoro - I Corsi

***Mensile di aggiornamento giuridico e orientamento tecnico***

*Periodicità: Mensile*
*Prezzo Abbonamento: € 115,00*

È il mensile di **formazione** ed **informazione** in tema di **sicurezza del lavoro** diretto a tutti i professionisti del settore. «I Corsi» approfondiscono gli argomenti più significativi attraverso un **programma articolato per «lezioni»**, consentendo al lettore di seguire un vero e proprio iter di apprendimento.
**Compresa nel prezzo dell'abbonamento** la possibilità di scaricare in formato pdf la rivista ancora in fase di stampa e i 12 numeri precedenti.

***Per informazioni***
- ***Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa*** *(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)*
- ***Agente Ipsoa di zona*** *(www.ipsoa.it/agenzie)*
- ***www.ipsoa.it***
- ***Servizio Informazioni Commerciali Indicitalia*** *(tel. 06.20381238 - fax 06.20381545)*
- ***Agente Indicitalia di zona*** *(www.indicitalia.it/agenzie)*